

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO

in persona dei seguenti magistrati:

.....Presidente
.....Giudice rel.
.....Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n..... vertente tra contro finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio di cui al provvedimento di modifica delle condizioni della sentenza di divorzio reso tra le parti da questo Tribunale nel 2018;

rilevato che il, dopo aver premesso che con sentenza n..... del Tribunale di Milano era stata pronunciata la sentenza di divorzio tra le parti e con successivo decreto del 2018 di questo Tribunale le parti si erano accordate per la corresponsione di un assegno divorzile a favore della di euro mensili, ricorre a questo Tribunale per ottenere la modifica delle predette condizioni al fine di revocare detto assegno o ridurlo, stante la contrazione dei propri redditi, avendo cessato la propria attività professionale e godendo solo del trattamento pensionistico, per aver donato alcuni beni immobili ai propri figli, ecc.;

rilevato che la ha contestato *in toto* gli avversi assunti, avendo riferito che i redditi delle parti non avevano subito alcuna modifica rispetto al momento del precedente processo per modifica delle condizioni di divorzio, ma anzi erano peggiorate le proprie condizioni di salute e comunque mancavano i presupposti per richiedere la modifica di tal che avanzava la domanda in via riconvenzionale di condanna per lite temeraria;

rilevato che dalla documentazione fiscale prodotta dalle parti si evince, da un lato, che gli emolumenti annui percepiti dal non sono affatto diminuiti dal momento della precedente pronuncia resa tra le parti risalente al 2018 (egli, infatti, aveva all'epoca dichiarato redditi di circa Euro lordi annui come anche nell'attualità), dall'altro, che le condizioni economiche della resistente sono rimaste sostanzialmente identiche da quel momento (ella aveva all'epoca dichiarato redditi di circa Euro lordi annui come anche nell'attualità) (cfr. documentazione allegata dalle parti ai rispettivi atti);

ritenuto pertanto che l'istanza del ricorrente appare allo stato non accoglibile, in considerazione del fatto che dalla documentazione agli atti emerge che i redditi delle parti e le precipue rispettive condizioni non sono sostanzialmente mutate rispetto al momento della decisione del procedimento per modifica delle condizioni del divorzio del 2018, sicchè mancano i presupposti per procedere ad una modifica delle condizioni di cui trattasi: è noto che ai fini della modifica delle condizioni del divorzio è necessario che sia sopravvenuto, rispetto a tale momento, un mutamento di dette circostanze e che ciò incida sull'equilibrio dei rapporti tra le parti così come regolati in sede di divorzio, anche alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico-patrimoniali;



ritenuta infondata ogni altra circostanza riferita dal ricorrente, in quanto non provata o comunque irrilevante ai fini della decisione (concorso al mantenimento della nipote, donazione di immobili al figlio avuto dalla resistente e donazione di immobili alla figlia avuta da altro matrimonio, ecc.);

ritenuto che per giurisprudenza costante per procedere ad una revisione dell'assegno di divorzio occorre che emerga una concreta sopravvenuta modifica delle condizioni personali o patrimoniali degli ex-coniugi, nonché l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;

ritenuto pertanto di dover ricorrere al principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., in virtù del quale *onus probandi incumbit ei qui dicit*, e pertanto, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei all'accertamento del diritto in contestazione, si determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti;

valutata la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente di condanna del per lite temeraria per aver agito in assoluta malafede e colpa grave, avendo riproposto questo ricorso, contenente sostanzialmente le stesse deduzioni, motivazioni e produzioni, rispetto a quello analogo depositato avanti a questo Tribunale e ove le parti avevano raggiunto un accordo nel 2018, senza nessuna sostanziale modifica delle condizioni;

rilevato che effettivamente è documentato quanto sostenuto dalla resistente;

ritenuto di dover condannare, proprio quale corollario di quanto finora esposto, parte ricorrente ai sensi dell'art.96 –co.3 – c.p.c. per l'esercizio dell'azione in violazione del canone del giusto processo, atteso che il contegno processuale dello stesso si è sostanzialmente tradotto in un abuso dello strumento processuale. Ebbene, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di merito l'abuso del processo causa un danno diretto al litigante (non solo per il ritardo nell'accertamento della verità) e va contrastato per scoraggiare comportamenti contrari alla funzionalità del servizio giustizia e in genere alla legalità, al fine soprattutto di deflazionare il contenzioso ingiustificato;

tenuto pertanto conto della natura del giudizio e dell'oggetto della lite nonché della durata del processo, la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c. va condannata al pagamento, a favore della controparte, della somma di euro, quale sanzione per la lite introdotta;

ritenuto, pertanto, di dover rigettare la domanda del ricorrente, in quanto inammissibile, mentre va accolta la domanda della resistente;

ritenuto di dover disporre la condanna del ricorrente a rifondere le spese di giudizio alla controparte, in considerazione della soccombenza e dell'andamento del presente procedimento;

P.T.M.

-rigetta la domanda di cui al ricorso;

-accoglie la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, condanna il ricorrente a versare euro ... alla resistente;

-condanna la parte ricorrente a rimborsare al resistente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi €1.000, oltre oneri di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del Il

Giudice estensore

Il Presidente

.....

